

L'autonomia scolastica

[Capitolo di riferimento n. 6, in Cicutelli,
Introduzione alla legislazione scolastica, Scholé, Brescia 2020]

*I contenuti contrassegnati da asterischi ***
sono forniti per completezza di informazione
ma non saranno argomento obbligatorio di conoscenza.*

Dall'esperienza personale...

- *Dalla metà degli anni '90, l'attesa dell'autonomia cominciò a farsi febbrile, tanto era il disagio del personale della scuola, in modo particolare dei presidi e dei direttori didattici, per l'immobilismo in cui si trovava la scuola e l'uniformità di azione a cui era costretta.*
- *Vivevamo la frustrazione della dipendenza da un sistema centralizzato, a fronte di problematiche locali ed esigenze particolari che richiedevano una certa velocità di decisione e soprattutto risposte misurate sulla realtà, sia dal punto di vista didattico e organizzativo o di sperimentazione, ma anche dal punto di vista finanziario, senza dover continuamente ricorrere ad autorizzazioni di organi superiori.*
- *Qualche esempio:*
 - *Una visita didattica al lago di Fimon...*
 - *La donazione di una «partita» di pc da parte della banca locale...*
- *Tutte le scuole avevano bisogno di una qualche forma di autonomia... almeno come quella degli Istituti tecnici e professionali. I tempi erano ormai maturi per fare quel passo!*

Presupposti dell'autonomia scolastica

(* * *)

- La **legge 241/90** (c.d. legge sulla 'trasparenza') dà il via ad un processo di rinnovamento e di trasparenza della P.A.
- La scuola – statale e non statale – è un settore della P.A. e come tale è interessata a tutto il processo di riforma dell P.A. pur avendo una specificità particolare. [Vedere in *Appendice* chi fa parte della P.A.]
- **L'autonomia è la principale riforma che ha interessato la scuola negli ultimi decenni.**
- **Di autonomia scolastica si inizia a parlare seriamente nella Conferenza nazionale sulla scuola del 1990. Sabino Cassese nella relazione di apertura denunciava la crisi in cui versava l'amministrazione scolastica.**
 - **Nota. Vediamo prima che cosa afferma la legge 241/90, successivamente la tesi di Cassese.**

La **cronologia dell'Autonomia scolastica** **(***)**

- **La legge di riforma della Pubblica Amministrazione (P.A.) legge 241/90**
- **Conferenza nazionale sulla scuola del 1990** (con intervento di apertura di Sabino Cassese)
- **La Carta dei servizi** per tutta la Pubblica Amministrazione (DPCM 27/1/94)
- **Autonomia scolastica - Legge n. 59/1997** (Legge Bassanini) **con l'art. 21**
- **Il Regolamento di attuazione dell'autonomia:**
DPR n. 275/1999
- **Testo unico sul Pubblico Impiego (non solo della scuola!):**
Decreto legislativo n. 165/2001.

La riforma della pubblica amministrazione (P.A.) legge 241/90 (***)

Nell'immaginario collettivo è diventata la «legge sulla trasparenza»

- Obbligo di informare il cittadino di tutte le caratteristiche dell'atto a cui è interessato;
- **Prevede l'individuazione del nome di un responsabile a cui il cittadino si possa rivolgere in ogni momento.**

Principi generali: l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.

- Logica ispiratrice della riforma: rendere la P.A. una «**casa di vetro**» cioè:
 - un apparato al servizio dei cittadini
 - **non** un sistema di potere, «nascosto» nell'anonimato dei suoi uffici e nel «misterioso» iter delle sue procedure.

La Carta dei servizi (* * *)

- Una tappa significativa del processo di trasparenza è la **Direttiva** (DPCM 27/1/94) che sollecita l'adozione di un'apposita **Carta dei servizi** da parte di tutte le amministrazioni.
 - Di che cosa si tratta? **Ogni Ente erogatore di servizi:**
 - assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza;
 - indica le modalità di erogazione dei servizi e gli standard di qualità;
 - informa l'utente sulle modalità di tutela previste.
- Anche la scuola [ogni istituzione scolastica] era/è tenuta a redigere la propria carta dei servizi.
- L'insieme delle riforme del decennio confluisce nel DLGV 165/2001 che costituisce una sorta di T.U. dei rapporti di lavoro nella P.A. [vedi *Appendice*]

La Conferenza nazionale sulla scuola (1990)

(* * *)

- Di autonomia scolastica si inizia a parlare seriamente nella **Conferenza nazionale sulla scuola del 1990**.
- **Sabino Cassese** nella **relazione di apertura denunciava la crisi** in cui versava l'amministrazione scolastica e formulava 4 proposte per porvi rimedio:
 - Riconoscere che **l'istruzione**, in quanto servizio collettivo pubblico, **può essere erogata da istituti autonomi**;
 - **Attribuire agli istituti scolastici autonomia** non soltanto didattica, organizzativa, ma **anche contabile e di gestione del personale**;
 - **Spogliare l'apparato centrale di compiti gestionali**, attribuendogli **funzioni di standard e di linee guida e funzioni di valutazione e di controllo**;
 - **Sopprimere gli uffici provinciali (Provveditorati agli studi)** e sostituirli con organismi di *relais* tra gli istituti scolastici.

Conferenza nazionale sulla scuola del 1990. Sabino Cassese (***)

Aggiungeva ancora Cassese che:

- l'educazione è un fatto essenzialmente tecnico, che non può essere affidato – nei suoi contenuti – allo Stato, pena la conseguenza di uno Stato «educatore», cioè uno Stato etico (come nel ventennio fascista) [cfr. Ciatelli, pp. 163-164]
- Allo Stato devono rimanere una ...
 - **Funzione di garanzia** (della libertà del sistema e dei suoi operatori, della funzionalità dell'apparato, delle condizioni di accesso)
 - **Funzione di controllo** (della qualità di servizio e della legittimità delle procedure)
- Dopo la conferenza sulla scuola passano alcuni anni prima che l'autonomia scolastica veda la luce! [vedi *Appendice*]

Il principio di sussidiarietà

- L'autonomia delle scuole è espressione del principio di sussidiarietà, che impone la riorganizzazione del sistema a partire dal livello più vicino ai cittadini interessati, cioè le scuole, chiamate a rispondere delle nuove responsabilità che vengono loro attribuite.
- La legislazione sull'autonomia scolastica è estremamente ricca e complessa, ma le sue tappe fondamentali sono essenzialmente tre:
 - La legge 59/97
 - Il regolamento emanato con DPR 275/99
 - E, più recentemente, la legge 107/15 *** (conosciuta come «buona scuola» e che riguarda la messa a disposizione di risorse – umane e strutturali – per facilitare il funzionamento dell'autonomia)

Autonomia scolastica

Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Legge Bassanini)

- Argomento della Legge 15/1997: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” – *legge molto ampia* ...
- **L'autonomia delle istituzioni scolastiche è trattata solo nell'art. 21**
- ‘Sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione [*fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato*]’
- Per questo scopo anche ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, è estesa la **personalità giuridica** degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte [*che già erano dotati di personalità giuridica*]
- La Legge prevede – come di consueto – **Regolamenti attuativi.**

Il Regolamento di attuazione dell'autonomia (DPR 275/1999)

È il punto di riferimento fondamentale per comprendere la concreta realizzazione dell'autonomia.

Dà indicazioni su come ciascuna istituzione scolastica deve definire il proprio Piano dell'Offerta Formativa (POF).

Dal 2000 le istituzioni scolastiche

- Fanno sempre parte del sistema scolastico nazionale;
- Ma hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa (non ancora finanziaria);
- Operano comunque nel rispetto delle norme generali sull'istruzione emanate dallo Stato.

Il Piano dell'Offerta Formativa

- È il documento fondamentale per l'identità culturale e progettuale della singola scuola.
 - Deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale, ma tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale

Viene definito in questo modo:

- il **Consiglio di Istituto** raccoglie proposte e pareri anche da parte delle famiglie, e delibera gli indirizzi generali dell'attività della scuola
- Sulla base di quegli indirizzi generali, il **Collegio dei docenti** elabora il POF che, alla fine, viene adottato ufficialmente dal Consiglio di Istituto
- Copia del POF viene consegnata alle famiglie al momento dell'iscrizione alla scuola (art. 3).

Gli strumenti dell'autonomia

1. Personalità giuridica
2. Dirigenza
3. Dimensionamento
4. Dotazione finanziaria
5. Reti

1. La personalità giuridica

- Due sono i soggetti del diritto (ossia i destinatari delle norme giuridiche):
 - **Persona fisica**, ossia tutti gli uomini e le donne, maggiorenni o minorenni, italiani o stranieri
 - **Persona giuridica**, ossia le organizzazioni sociali (formate da più persone) che abbiano scopi, risorse, organi decisionali (associazioni, fondazioni, società commerciali, **scuole**)
- La personalità giuridica rende le scuole soggetti autonomi, riconosciuti dall'esterno, in grado di stipulare contratti alla pari con persone fisiche o altri enti, senza preventive autorizzazioni, nel rispetto delle norme e delle leggi in vigore. *(continua)*

La personalità giuridica

- Comporta la facoltà di un ente di essere (al pari di una persona fisica) **soggetto di diritti e doveri con le connesse responsabilità patrimoniali derivanti dai beni posseduti.** Nella fattispecie sono il frutto di:
 - **dotazione finanziaria**, assegnata dallo Stato per le finalità istituzionali
 - **Donazioni eventualmente ricevute**
- **La legge 440/97 istituisce il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa** per consentire materialmente l'esercizio dell'autonomia ed assegnare **una parte della dotazione finanziaria richiesta.**

2. La qualifica dirigenziale ai capi di istituto

- Contestualmente all'acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche, **ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale.**
- La dirigenza ai capi di istituto non intacca il principio della libertà di insegnamento dei docenti.
- **La qualifica dirigenziale comporta l'affidamento di compiti di:**
 - direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane;
 - gestione di risorse finanziarie e strumentali.
- **La qualifica comporta responsabilità in ordine al raggiungimento dei risultati [al momento della nomina il dirigente scolastico riceve questo 'mandato'].**
- **Sono fatte salve le competenze degli organi collegiali scolastici (consigli di Istituto, Collegio docenti, consiglio di classe...).**

Capi di istituto, prima e dopo

In precedenza i capi di istituto, presidi e direttori didattici:

- Erano titolari di una semplice **funzione «direttiva»**
- Dovevano ricorrere ad una autorità immediatamente superiore (il Provveditore agli studi) per ricevere l'autorizzazione a numerosi atti per i quali la loro firma non era sufficiente
- Con l'autonomia diventano dirigenti scolastici con piena responsabilità decisionale.
- **Attenzione!** La qualifica di dirigente scolastico spetta al capo di istituto di una scuola statale dotata di autonomia, che abbia conseguito il titolo a seguito di concorso pubblico.
- In una scuola paritaria o privata il capo di istituto non può usufruire della qualifica di dirigente.

3. I requisiti dimensionali

(Il DPR 233/98 fissa i parametri quantitativi)

- Alla personalità giuridica si lega, più di fatto che di diritto, il dimensionamento (ovvero la consistenza del numero di alunni) della istituzione scolastica.
- Le scuole troppo piccole non possono ricevere la personalità giuridica né l'assegnazione di un dirigente.
- Parametri per la sussistenza della istituzione scolastica autonoma:
 - Tra 500 e 900 alunni, con limite fino a 300 nei casi di scuole situate in zone particolari (montagna, piccole isole, minoranze etniche, ecc.). [Con interventi di legge successivi sono stati introdotti parametri più elevati per ridurre ulteriormente il numero delle istituzioni scolastiche autonome];
 - All'epoca furono accorpate migliaia di scuole troppo piccole;
 - **Si consolida in quel contesto la costituzione degli istituti comprensivi.**
- **Osservazioni**
 - Oggi esistono istituti scolastici con 1800-2000 alunni e oltre.
 - Le scuole che scendono sotto i parametri minimi (denatalità, spopolamento) di solito vengono accorpate a scuole viciniori, talvolta restano provvisoriamente «in piedi» ma assegnate in reggenza a un Dirigente scolastico e a un DSGA viciniori...

4. L'autonomia finanziaria ha la sua espressione nel Programma Annuale (documento contabile)

- Per il funzionamento amministrativo e didattico è prevista una **dotazione finanziaria fornita dallo Stato**.
- Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione **[indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente]** se non quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, proprie della scuola.
- Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati...
- **L' autonomia finanziaria** ha iniziato il suo percorso con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, il Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche».
 - **Quindi diventata effettiva successivamente agli altri aspetti dell'autonomia.**

Il Programma annuale

Regolamento di contabilità: gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche (D. I. n. 44/2001)

- Il Programma annuale è un **documento contabile** predisposto annualmente dalle scuole; indica tutte le operazioni finanziarie di entrata e di uscita riferite al **periodo di competenza**
 - Arco temporale compreso tra 1° gennaio e il 31° dicembre dello stesso anno di riferimento (non anno scolastico).
- Il vecchio “**bilancio**” si trasforma in “**programma annuale**”: **strumento di pianificazione finanziaria integrata al Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).**
- Le risorse finanziarie di istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento di attività di istruzione, formazione e orientamento così come indicato dal PTOF.

Il Programma annuale

- È dunque uno strumento che fornisce alle scuole il quadro completo sulla dotazione finanziaria disponibile per
 - Garantire una corretta ed efficace programmazione annuale conforme alle attività del **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)**.
 - Al programma annuale si accompagna una **relazione illustrativa**, che descrive dettagliatamente sia gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF.
- È articolato in:
 - Attività (sono in n° di 6, con denominazioni uguali per tutte le scuole)
 - Progetti (con denominazioni dei progetti specifici delle singole scuole)
- È predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria.
- Tocca alla Giunta esecutiva (passaggio puramente formale) proporlo al C.d.I. per poi essere portato all'approvazione.
- I revisori dei conti esprimono il parere di regolarità contabile prima dell'approvazione in C.d.I.

Programma annuale, con quali risorse?

- Senza risorse non si fa nulla, nemmeno si può partire con un progetto se non previsto nel Programma e «coperto» da finanziamento.
- Risorse finanziarie derivanti da:
 - finanziamenti pubblici (UE, Stato, Regione, Provincia, Comune);
 - finanziamenti privati (famiglie, aziende, associazioni, sponsor...);
 - entrate proprie (da attività o servizi).
- Risorse impiegate autonomamente, se non vincolate.
 - N.B. Va precisato che la maggioranza dei finanziamenti sono vincolati a progetti e finalità specifiche e giungono alle scuole non per «grazia» ma in seguito a documentata richiesta.

5. Reti di scuole

(Regolamento DPR 275/99, art. 7)

- Le istituzioni scolastiche possono promuovere o aderire ad accordi di rete (con approvazione del Consiglio di Istituto). Per fare che cosa?
 - Attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento;
 - Amministrazione e contabilità;
 - Acquisto di beni e servizi.
- Occorre anche l'approvazione del Collegio docenti delle singole scuole interessate (per la parte di propria competenza) se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento
 - N.B. Ogni scuola mantiene il proprio bilancio;
 - L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti;
 - Gli accordi di rete sono pubblici.
 - N.B. La Legge 107/2015 riprende la questione «reti di scuole» [vedasi *Appendice*]

Parole chiave... in stretta relazione tra loro!

- Autonomia e dimensionamento
- Dirigenza e Personalità giuridica
- P. O. F. (ora P.T.O.F.) – attività ed obiettivi (dà identità alla scuola)
 - Dotazione finanziaria dell'Istituto
- Programma Annuale (documento contabile - strumento di pianificazione finanziaria integrato con il PTOF)
 - *“Che cosa fare con queste risorse...”*

Le forme dell'autonomia (ovvero il cuore dell'autonomia)

1. Amministrativa
2. Didattica
3. Organizzativa
4. Ricerca, sperimentazione e sviluppo

Attribuzione di funzioni amministrative

Funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni ora passano alle singole scuole:

- Gestione del patrimonio e delle risorse;
- Stato giuridico ed economico del personale non riservate all'amministrazione centrale e periferica;
- **In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi;**
- Partecipazione a progetti territoriali e internazionali, sulla realizzazione di scambi educativi internazionali;
- Le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni a norma dell'articolo 4 del regolamento sullo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria [approvato con D.P.R. 25 giugno 1998, n. 249].

L'autonomia didattica...

Viene introdotto il curricolo (= piano di studi; non più i programmi, ma le indicazioni nazionali!).

- Al Ministero rimane il compito di definire **le linee e gli indirizzi generali** dell'azione educativa, a garanzia dell'unità del sistema nazionale.
- Comporta la scelta libera di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, sempre nel rispetto degli alunni.
- Comprende l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi.
- Consente la modifica (= riduzione del 20%) del monte ore annuale delle discipline di insegnamento con l'introduzione di una pari quota del 20% di discipline e attività in conformità con il PTOF (cd. *Quota dell'autonomia*).
- Rimane l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
- N.B. L'autonomia didattica non è 'nelle mani' del singolo docente ma del consiglio di classe e/o del Collegio docenti.

Che cos'è l'autonomia organizzativa?

Le istituzioni scolastiche possono

- Definire i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo che più ritengono opportuno
- Gestire con flessibilità l'orario scolastico nell'ambito del monte-ore nazionale
- Possono adottare tutte le forme di flessibilità quali:
 - l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
 - la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione degli spazi orari residui;
 - l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
 - l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo (***)

Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, **esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo** tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

- a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
- c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
- d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
- e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
- f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
- g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

Dall'esperienza personale...

(qualche considerazione non richiesta!)

- Dopo circa 20 anni di autonomia scolastica l'entusiasmo ha lasciato il posto alla stanchezza perché:
 - Si è caricata l'autonomia di tanti pesi, senza dotare le scuole di risorse adeguate; mi riferisco particolarmente a risorse umane adeguate e competenti. Anzi si sono susseguiti ministri che hanno provveduto a effettuare tagli di risorse...
 - La dotazione finanziaria ordinaria «attribuita **senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento** proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola» si è andata contraendo, in unione di finanziamenti su progetti specifici.
- Indubbiamente la complessità di oggi non ha pari con la complessità di allora... Penso – ad esempio – ai continui accorpamenti di istituto, al numero consistente di classi per ogni istituto e penso al carico di lavoro per gli uffici e alle norme che via via hanno investito la scuola, senza prima misurare la reale sostenibilità delle singole strutture.

Appendice

Pubblica Amministrazione: chi ne fa parte?

Gli enti indicati all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165:

- la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri e le loro articolazioni centrali e locali;
- le istituzioni scolastiche;
- le aziende autonome e le autorità amministrative autonome indipendenti;
- le regioni, le province, i comuni e gli altri enti territoriali locali;
- gli altri enti pubblici, nazionali e locali , tra cui le istituzioni universitarie, gli enti pubblici di ricerca;
- Le camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura;
- gli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale.

Testo unico sul Pubblico Impiego (***)

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome... al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea...;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni (...) garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

Dopo la conferenza sulla scuola
passano alcuni anni prima che l'autonomia scolastica
veda la luce!

Il percorso appare accidentato...

- Un primo tentativo con la legge finanziaria del '93: fissava i principi generali rimettendo a successivi decreti legislativi l'attuazione della riforma scolastica.
- Mancò il clima giusto: troppe polemiche tra i partiti circa le prospettive che si sarebbero aperte nella scuola; il ministro dell'istruzione (D'Onofrio) lasciò scadere i 9 mesi previsti dalla legge per l'emanazione dei decreti attuativi.
- Condizioni politiche più favorevoli si verificano qualche anno dopo con la legge 59/97 (detta legge Bassanini) al cui interno fu inserito l'art. 21, interamente dedicato all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Reti di scuole (***) nella «buona scuola» (Legge 107 art. 1 comma 70 e successivi)

- **70.** Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete».
- **71.** Gli accordi di rete individuano:
 - a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
 - b) i piani di formazione del personale scolastico;

[segue]

Reti di scuole (***) nella «buona scuola» (Legge 107 art. 1 comma 70 e successivi)

- c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
- d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.
- **72.** Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, **può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.**